

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
	Nr. 23		Data 22/02/2022	
	OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AL 31/12/2021 ACCANTONAMENTO			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

RICOGNIZIONE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AL 31/12/2021 ACCANTONAMENTO

Originale

L'anno 2022 addì 22 del mese di Febbraio alle ore 15.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1)	Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2)	Mete Christian	Consigliere_Ass	SI
3)	Mastroianni Maria	Consigliere_Ass	SI
4)	Gugliotta Michele	Assessore	SI
5)	Vescio Antonella	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza come previsto dal decreto sindacale n. 03 in data 22/10/2021, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

**OGGETTO RICOGNIZIONE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO GARANZIA
: DEBITI COMMERCIALI AL 31/12/2021 – ACCANTONAMENTO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il Bilancio di Previsione 2022/2024, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 145/2018:

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+.

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

868. A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Considerato che la Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 16.02.2022 attesta i seguenti valori, coincidenti con quanto indicato nella contabilità dell'Ente:

- a) Indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: **1,48**
- b) Indicatore di riduzione del debito commerciale (2020 € 27.254,83= anziché € 30.358,50 considerati in quanto dato al netto Iva – 2021 € 27.155,68). La differenza è inferiore al 10% previsto dalla normativa, ma comunque il debito residuo al 31.12.2021 di € 27.155,68= risulta inferiore al 5% delle fatture pervenute nell'anno 2021 pari ad € 2.083.172,69=)
- c) Che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 è stato accantonato l'importo di € 11.800,00= alla missione 20.3.1.110, quale Fondo Garanzia debiti commerciali;

Vista tuttavia la recente sentenza della Corte dei Conti Campania con cui è stato sottolineato che la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali va applicata

sugli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, chiarendo che tale esclusione degli stanziamenti di spesa va intesa come riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti;

Dato atto, pertanto, che alla data odierna, tenuto conto della sentenza sopra citata e di una prima variazione al Bilancio 2022/2024 già adottata, si ritiene necessario procedere ad integrare l'iniziale somma preventivamente accantonata in fase di predisposizione Bilancio, calcolata sulla spesa corrente, individuata al centro di costo "103" dell'anno 20221, decurtata delle sole spese vincolate, quali gli stanziamenti finanziati con il 50% delle somme vincolate derivanti da CDS; al risultato ottenuto è stata applicata la percentuale di accantonamento del 1%, tenuto conto del range di ritardo tra 0 e 10 giorni, come risultanti dalla Piattaforma Crediti Commerciali;

Ritenuto pertanto di accantonare la somma complessiva di € 19.110,00= quale Fondo Debiti commerciali al Bilancio 2022/2024 già approvato;

Visto:

- il D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011; come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- i Principi Contabili applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

1. di dare atto che le risultanze certificate dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 16.02.2022 sono le seguenti:
 - a) Indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: **1,48**
 - b) Indicatore di riduzione del debito commerciale (2020 € 27.254,83= anziché € 30.358,50 considerati in quanto dato al netto Iva – 2021 € 27.155,68). La differenza è inferiore al 10% previsto dalla normativa, ma comunque il debito residuo al 31.12.2021 di € 27.155,68= risulta inferiore al 5% delle fatture pervenute nell'anno 2021 pari ad € 2.083.172,69=);
 - c) Che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente;
2. Di integrare pertanto, a seguito della ricognizione effettuata e per le motivazioni su indicate, l'iniziale accantonamento quale Fondo Garanzia Debiti Commerciali, approvato in fase di approvazione Bilancio 2022/2024, procedendo ad un accantonamento complessivo di € 19.110,00=;
3. Di modificare inoltre tale importo a seguito di successive variazioni agli stanziamenti di spesa nel corso dell'anno 2022.

Di **DICHIARARE** con successiva separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.



Pareri

COMUNE DI BORGIO TICINO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 30**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **RICOGNIZIONE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AL 31/12/2021 ACCANTONAMENTO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **18/02/2022**



Il Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **18/02/2022**



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24/02/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 24/02/2022.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 22/02/2022.....

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 24/02/2022.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele